



Ordinanza concernente la lotta alla zanzara tigre

Il Municipio di Capriasca,

richiamati gli artt. 107, 192 LOC e 23, 24 RALOC,

d e c r e t a

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice, particolarmente fastidioso per le punture dolorose e potenzialmente portatore di malattie infettive.

Art. 2 Principio

¹ Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

² In particolare esso provvede ad effettuare i trattamenti di propria competenza in aree pubbliche e nelle proprietà del Comune ed emana le disposizioni, decreti e ordini urgenti volti a ingiungere l'esecuzione dei trattamenti da effettuare obbligatoriamente a cura e carico dei privati.

Art. 3 Obblighi generali

¹ Sul territorio giurisdizionale del Comune di Capriasca è vietato tenere all'aperto contenitori di qualsiasi natura (ad es. secchi, copertoni, bidoni, vasi, taniche, innaffiatoi, ecc.) che possano riempirsi d'acqua, a meno che questi siano svuotati settimanalmente, al fine di evitare la formazione di acqua stagnante.

Sono esclusi dalla presente disposizione i biotopi con la presenza di pesci e anfibi e le piscine clorate.

² I privati, proprietari e inquilini dovranno in particolare provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea ed a questo scopo è fatto obbligo di:

- a) vuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
- b) vuotare settimanalmente qualunque altro oggetto che possa dar luogo anche a piccole raccolte di acqua (ad es. teli di copertura in plastica, abbeveratoi, piccole piscine per bambini, chiusini inodore, ecc.);
- c) chiudere ermeticamente i bidoni utilizzati per l'irrigazione di orti e giardini;
- d) trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso, i tombini, i pozzetti delle caditoie non chiusi ermeticamente, i canaletti con griglie a scorrimento, ecc., con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*;
- e) colmare con sabbia o altro materiale adatto fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana;
- f) controllare che non vi siano ristagni di acqua nelle grondaie e nei tetti piani dovuti all'otturazione degli scarichi;
- g) ogni altro accorgimento atto a evitare la formazione di acqua stagnante.
- h) in caso di manifesta presenza di zanzare, a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre, procedere a una costante e programmata disinfestazione larvicida preventiva.

Art. 4 Responsabilità dei proprietari privati di immobili

Tutti i proprietari o detentori di diritti d'uso di edifici ed immobili in genere sono tenuti a:

- procedere alla disinfestazione preventiva larvicida, nei tombini, nelle griglie di scarico e nei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche presenti nei giardini, cortili e aree esterne di



- pertinenza, programmando cicli periodici di trattamento a partire dalla stagione primaverile sino alla fine di ottobre o secondo indicazioni dell'Autorità;
- provvedere al taglio periodico dell'erba nelle aree verdi di pertinenza;
 - evitare i ristagni d'acqua occasionali e delle acque meteoriche o temporanee.

Art. 5 Responsabilità dei cantieri edili

I responsabili dei cantieri, fissi e mobili, sono tenuti a:

- prestare particolare cura nell'eliminare tutti i ristagni d'acqua anche temporanei e occasionali;
- parcheggiare veicoli e macchinari da cantiere in modo tale che non vi sia possibilità di ristagno o accumulo di acqua all'interno di benne o altri contenitori;
- coprire ermeticamente o con zanzariere i contenitori d'acqua utilizzati per l'attività di cantiere (bidoni, fusti, cisterne, vasche, serbatoi, ecc.);
- a partire dalla stagione primaverile sino al mese di ottobre, procedere alla disinfestazione larvicida preventiva.

Art. 6 Ordini del Municipio

¹Il Municipio, per il tramite dei Servizi da esso incaricati, interviene d'ufficio o su segnalazione al fine di garantire l'applicazione della presente ordinanza.

²Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia Torre di Redde o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 del Codice penale svizzero (CPS) e dall'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

Art. 7 Inadempienza

In caso di inadempienza agli obblighi descritti dalla presente Ordinanza o da altre disposizioni o ordini emanati dal Municipio, lo stesso ha la facoltà di provvedere direttamente, anche all'interno di proprietà private, ad eseguire trattamenti e svuotare, rimuovere e/o coprire gli oggetti che causano la formazione di residui di acqua stagnante. I relativi costi saranno addebitati ai privati interessati.

Art. 8 Sanzioni

¹Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.00 a Fr. 10'000.00. La procedura è disciplinata dagli artt. 145 e seguenti LOC.

²È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

Art. 9 Abrogazione

La presente Ordinanza entra immediatamente in vigore. Eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 e seguenti LOC non hanno effetto sospensivo.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Approvata con risoluzione municipale no. 400 del 14 maggio 2019.

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 16 maggio 2019 al 17 giugno 2019.